



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.

**SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTENZIONE DEI COLLETTORI
E DELLE VASCHE, PER LO SVUOTAMENTO DEI DISSABBIATORI E DEL
SOLLEVAMENTO INIZIALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL DEPURATORE
DI MILI – 420 PAF**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

| | |
|--|---------------------|
| IMPORTO lavori a base d'asta | €. 80.100,00 |
| di cui €.1.220,00 per O.S. | |
| Somme a disposizione Amministrazione: per I.V.A. Al 22% | €. 17.622,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | €. 97.722,00 |

Messina, li 07.09.2018

**Il Progettista
ing. Luigi LAMBERTO**

Il RUP

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE. FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e la somministrazione delle provviste, degli operai, dei mezzi d'opera e dei servizi occorrenti per i lavori di: **“SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTENZIONE DEI COLLETTORI E DELLE VASCHE, PER LO SVUOTAMENTO DEI DISSABBIATORI E DEL SOLLEVAMENTO INIZIALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL DEPURATORE DI MILI – ANNO 2018-2019”** da effettuarsi presso il depuratore di Mili, a richiesta, nei giorni predeterminati con la stazione appaltante.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

I lavori dipendenti dal presente Capitolato vengono appaltati a misura.

L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a € 80.100,00 (ottantamila/00) di cui € 1.204,00 (milleduecentoquattro/00) relativi agli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo delle opere per la sicurezza è incluso nell'importo lordo dei lavori, da contabilizzare applicando gli articoli del prezzario allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto, pertanto non è soggetto a ribasso così come previsto dal D.lgs. N°50/2016

Le incidenze delle varie specie di opere potranno variare in più o in meno, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che per questo l'Appaltatore possa trarre ragioni per indennizzi o compensi di sorta.

La spesa di cui alla presente perizia è così distinta:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| IMPORTO lavori a base d'asta | €. 80.100,00 |
| di cui € 1.220,00 per O.S. | |
| Somme a disposizione Amministrazione: | |
| per I.V.A. Al 22% | €. 17.622,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | €. 97.722,00 |

Trattandosi di contratto del tipo a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

A norma dell'art. 161 del DPR 207/2010, comma 12, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La durata dei lavori sarà di giorni solari e consecutivi **365** (trecentosessantacinque) a decorrere dalla data di consegna o fino alla disponibilità delle somme.

Il Contratto, comunque, scadrà all'esaurimento dell'importo lavori di cui al Quadro Economico.

Art. 3 Descrizione Generale Delle Opere Oggetto Dell'Appalto

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell'appalto non possono essere definite in modo puntuale, in quanto trattasi di interventi non predeterminati nella tipologia e nel numero, ma resi necessari secondo le

esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori. In particolare, il lavoro si svolgerà presumibilmente nelle giornate di martedì e di venerdì di ogni settimana o, su specifica richiesta a chiamata della D.L., legata a particolari esigenze o interventi urgenti per sopravvenute avarie. Pertanto, la ditta dovrà garantire l'intervento, anche nei giorni festivi, con autospurgo recandosi al depuratore di Mili entro un'ora dalla telefonata di richiesta, pena applicazione delle penali.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 4 Osservanza dei Capitolati delle Leggi e dei Regolamenti

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, l'appalto è soggetto all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL. PP. n°145 del 19/04/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Capitolato Generale", e saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate che l'appaltatore dichiara di conoscere:

- a) Decreto Legislativo n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Linee guida ANAC
- c) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. recanti norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e Legge n°123/2007, e di tutta la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- d) R.D. 18/11/1923, n°2440 -Norme sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità generale e dello Stato, per la parte ancora in vigore;
- e) Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n°827 e successive modificazioni;
- f) D.P.R. n°34 del 25/01/2000 recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
- g) Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.-

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il presente Capitolato Speciale e, qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservarle.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ed altro, vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).

Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.

Resta contrattualmente convenuto che anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni dei lavori, ciò non costituirà alcun diritto contro AMAM S.p.A essendosi di ciò tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

Art. 5 Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante del Contratto oltre al Capitolato Speciale Generale, ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
-

- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d) L'Elenco dei prezzi unitari;
- e) Il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali disegni e particolari esecutivi delle opere da eseguire non faranno parte integrante dei documenti d'appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 6 Garanzie e coperture assicurative

In tema di cauzioni e garanzie che l'appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto previsto dagli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs. del 12/04/2006 n°163, nonché dal Titolo VI del Regolamento D.P.R. N°207 del 05/10/2010. Prima della stipula del contratto, l'Impresa appaltatrice dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione sarà versata nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i..

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro gg.15 a semplice richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario deve stipulare altresì una polizza assicurativa nei modi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 129 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. -

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore, nei modi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 129 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 7 Spese Contrattuali

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell'I.V.A., inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, tutte le spese inerenti la stesura, copie, bollatura e registrazione del contratto, sono ad intero carico della Ditta Appaltatrice.

Art. 8 Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere

La Direzione dei Lavori, nominata dall'Ente appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative incombenze.

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un tecnico professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione dei Lavori all'atto della consegna dei lavori.

Compito del Direttore tecnico è genericamente quello di affiancare la Direzione dei lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione. Il Direttore tecnico dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, l'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti e di cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o persona senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

Art. 9 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di esecutività del contratto di appalto ed in ottemperanza al Capitolato Generale, ai sensi dell'art.153 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentarsi il giorno stabilito per assumere le consegne; in caso si verificano ritardi imputabili all'Impresa sarà applicata una penale giornaliera pari a quella prevista per ritardata ultimazione dei lavori. L'impresa dovrà accettare anche la eventuale consegna sotto riserva di legge.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale l'Azienda avrà - a sua scelta - il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio.

L'AMAM S.p.A si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte ogni opera che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, richieda una tecnica specializzata e/o sia oggetto di speciali brevetti.

Per il pagamento di tali prestazioni si procederà secondo Regolamento.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'AMAM S.p.A. prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli stessi la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.

Art. 10 - Inizio Lavori - Penale per il ritardo

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e in ogni caso non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo **0,30%** dell'ammontare lordo dei lavori.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 11 - Tempo utile per la Ultimazione dei Lavori

La durata dell'appalto, agli effetti dell'art. 21 del citato Capitolato Generale, è fissata in giorni **365** (trecentosessantacinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e comunque, sino alla disponibilità delle somme.

Appena consegnati i lavori dovranno avere immediato inizio, previo deposito del Piano Operativo di Sicurezza dei lavori presso la stazione appaltante.

Art. 12 - Penali e Sanzioni

Le penali sono articolate, nel rispetto dell'art. 145 del Regolamento, come di seguito specificato:

- Quando l'impresa non garantisce il minimo personale previsto, si applicherà una penale di € **150,00** al giorno.
- in caso di mancato rispetto dei tempi previsti nell'Ordine di Intervento verrà applicata la penale giornaliera di € **150,00** (centocinquanta/00), oltre al risarcimento di eventuali danni economici richiesti da terzi e/o previsti dalla Carta di Servizio Idrico;
- per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni da effettuare a cura dell'Impresa verrà applicata una penale di € **100,00** (cento/00).
- Inoltre, trattandosi, all'occorrenza, di richieste d'intervento in urgenza, qualora il mezzo d'autoespurgo non si rechi al depuratore di Mili entro un'ora dalla chiamata, verrà applicata una penale di € **200,00** (duecento/00)

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto, oltre tale limite l'AMAM S.p.A. si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

Le penali saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale.

Art. 13 – Anticipazioni

L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire lavori in economia opere e provviste relative ai lavori appaltati ma non compresi nell'appalto, chiedendo all'Appaltatore lo esborso del denaro occorrente, a titolo di anticipazione.

Art. 14 - Pagamenti in Acconto

I pagamenti in acconto in corso d'opera di cui al Capitolato Generale potranno essere effettuati mediante l'emissione di certificati di pagamento redatti sulla base di stati di avanzamento lavori quando l'Impresa avrà maturato un credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, non inferiore ad un 1/5 (unquinto) dell'importo del contratto, ad eccezione di quello relativo all'ultimo stato che potrà essere di importo qualsiasi.

All'importo dei lavori risultante dal SAL sarà applicata la detrazione del ribasso d'asta.

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato Generale: detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o rallentamento dei lavori.

Gli oneri relativi alla sicurezza, già compresi nell'importo lordo dell'appalto, saranno corrisposti proporzionalmente agli importi lordi di ogni singolo SAL inteso come somma di singole commesse. Sui pagamenti in acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 7 comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Tale ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli enti competenti non abbiano comunicato all'amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Resta convenuto che l'Amministrazione appaltante provvederà a liquidare i certificati di pagamento solo dopo acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che attesta contestualmente la regolarità dell'appaltatore per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Art. 15 - Danni di Forza Maggiore

L'Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 6, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali l'AMAM S.p.A. provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Si conviene che i lavori e le somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di forza maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità.

Art. 16 – Sicurezza del cantiere

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; a garanzia di tale osservanza, sull'importo

netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta pari allo 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Capitolato Generale.

L'Impresa dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n°81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle attività lavorative, deve predisporre e consegnare a quest'Azienda, il POS ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il PIANO OPERATIVO di SICUREZZA redatto dalla ditta aggiudicataria dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal Committente e in tale piano la ditta esporrà, altresì, tutte le indicazioni che attengono alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle attività, dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti capoversi va esteso anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e ai lavoratori autonomi; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizi degli altri diritti di AMAM S.p.A.

Prima dell'inizio dei lavori e fintanto che le opere non saranno ultimate, dovranno essere predisposte tutte le necessarie ed idonee opere provvisorie (segnalazione e delimitazione del cantiere secondo le modalità del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) onde garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operatori durante tutte le fasi lavorative, così come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge che regolamentano le operazioni da svolgere.

L'Appaltatore dovrà trasmettere in copia, per conoscenza, all'AMAM S.p.A le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque giorni dall'accadimento dell'infortunio.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'AMAM S.p.A applicherà una penale di € 1.000 (euro mille/00) per ogni omissione di trasmissione di denuncia all'AMAM S.p.A .

La corretta ed esatta applicazione di ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere, inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, ed in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori.

E' salva in ogni caso la facoltà del D.L., pur essendo egli estraneo al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare per conto dell'AMAM S.p.A disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportuno, disposizioni alle quali l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi quale onere contrattuale a suo carico.

Nel caso in cui si riscontri la non applicazione del suddetto piano, potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti:

- 1) richiamo verbale o scritto dell'Appaltatore per mancato rispetto del piano di sicurezza;
- 2) sospensione dei lavori;
- 3) allontanamento dal cantiere delle Imprese o dei lavoratori autonomi;
- 4) risoluzione del contratto con l'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e AMAM S.p.A si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.

Ai fini dell'applicazione di tali procedure, il Direttore dei Lavori ed i suoi assistenti comunicheranno i provvedimenti adottati nei vari casi al Legale Rappresentante dell'Impresa, al Direttore Tecnico ed ai suoi assistenti e, nei casi di urgenza, al capo della squadra addetta ai lavori in assenza di superiori responsabili.

Art- 17 - Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

I lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a misura secondo quanto previsto dai prezzi in elenco, nel caso in cui le lavorazioni ed i servizi effettuati dall'Impresa non rientrino fra le voci per le quali è disponibile un prezzo in elenco, questi verranno pagati a misura facendo riferimento al Prezziario Lavori Pubblici della Regione Sicilia, in vigore e/o richiamato al momento dell'affidamento dell'appalto.

Art. 18 - Ultimazione dei Lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la D.L che previo congruo preavviso, procederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà considerato agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Art. 19 - Conto Finale dei Lavori - Collaudo

Il conto finale dei lavori, di cui all'art. 200 del DPR n. 207/2010, sarà presentato alla firma dell'Appaltatore entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Conto finale sarà firmato entro 20 giorni dalla comunicazione del responsabile del procedimento. Con la firma l'appaltatore ne accetta l'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta o pretesa. Qualora l'appaltatore non lo firmasse entro il termine di 20 giorni o lo sottoscrivesse senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intenderà accettato così come redatto.

Il collaudo se obbligatorio avrà luogo entro sei mesi dalla stessa data di ultimazione. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso, non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori, dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2,3 e 4 e 235.

NOTE

In sede di contabilizzazione lavori oltre ai prezzi sopraelencati sono richiamati e saranno applicati tutti i prezzi del “ NUOVO PREZZIARIO GENERALE PER LE OO.PP. DELLA REGIONE SICILIANA” di cui al D.A. pubblicato nella G.U.R.S. n° 13 del 15.03.2013 vigente all'epoca dell'appalto, oltre al Prezziario AMAM. Per tutti i prezzi non riportati nel predetto Prezziario verranno applicati i prezzi risultanti dalle fatture maggiorati del 23% per spese generali e utile impresa al netto del R.A. offerto in sede di gara.

Il Progettista

(ing. Luigi LAMBERTO)
